

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ – CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
2024/2025**

Allegato alla delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 5 febbraio 2025

PREMESSA

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l'autonomia dell'Istituto comprensivo Udine Vi. La scuola si attiva, come sancito dall'art. 3 della Costituzione, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, per realizzare il fondamentale diritto allo studio e alla formazione e garantire il successo formativo a ciascun alunno dell'Istituto, senza che difficoltà di tipo economico possano ostacolare tali diritti.

Art. 1 – Composizione del Fondo e tipologia dei contributi

La quota del Fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili.

Il fondo, la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto ai genitori in difficoltà economica per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario, in special modo alle uscite didattiche comunque denominate.

Per l'anno scolastico 2024/2025 il Fondo è fissato in una somma di partenza pari ad € 1.500,00, per l'intero Istituto Comprensivo.

Possono contribuire all'arricchimento del fondo, liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, genitori, Privati ovvero Enti, Fondazioni e Associazioni del Territorio, tramite il canale PAGOINRETE. Tale disposizione, con riferimento alle erogazioni liberali delle famiglie, è da intendersi come finalizzazione del contributo scolastico volontario per l'anno scolastico in corso, che viene fissato nella somma, modificabile, di € 10,00.

La scadenza temporale per la presentazione della richiesta di accesso al fondo sarà, di norma, il **31 ottobre** di ciascun anno scolastico; a partire dal 20 settembre, per la copertura delle attività didattiche relative allo stesso anno scolastico (fino al 31 agosto). Solo per l'anno scolastico 2024/2025, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2025, per la copertura delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2024/2025.

Resta fermo che tutte le contribuzioni incassate nel corso dell'anno scolastico incrementano il fondo stesso e le eventuali economie vengono riportate nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 2 – Modalità di accesso al Fondo di solidarietà

Il contributo massimo non può superare il 50% del costo complessivo dell'attività. I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata dalla certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.

Le soglie di accesso sono definite, annualmente, in base all'importo di reddito ISEE minimo (da qui riportato con l'acronimo I.R.M.) della tabella degli importi dell'assegno unico, stabilito nel 2024 nell'importo di 17.090,61

In base all'I.R.M. è definita la seguente percentuale di contributo:

- Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 15,00;

In base all'I.R.M. ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo:

Reddito ISEE superiore all'I.R.M. (ISEE > 17.090,61)	Nessun contributo
Reddito ISEE tra l'80% e il 100% dell'I.R.M. (13.672,49 <= ISEE <= 17.090,61)	contributo massimo del 30% del costo complessivo dell'attività
Reddito ISEE inferiore all'80% dell'I.R.M. (ISEE <= 13.672,49)	contributo massimo del 50% del costo complessivo dell'attività

Nel caso in cui i genitori presentino richiesta per più alunni frequentanti, per ogni figlio oltre il primo, il contributo massimo è elevato al 50 %.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse fino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I.

Le domande verranno accolte seguendo la graduatoria stilata per i richiedenti con redditi ISEE non superiori all'I.R.M.. Le fasce di reddito ISEE riportate nel presente articolo sono soggette a revisione annuale.

Art. 3 - Graduatoria.

La graduatoria è predisposta dal Dirigente scolastico e dal personale da lui eventualmente nominato, entro il 10 novembre di ogni anno scolastico (per l'anno scolastico 2024/2025, entro il 10 marzo 2025). Tra più richiedenti è data sempre precedenza a coloro che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici agli alunni che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole. In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli alunni che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasioni o, ancora, agli alunni degli ultimi anni di istruzione obbligatoria.

Art. 4 - Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro (contante/bonifico) ma sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dell'alunno beneficiario, per la partecipazione ad un viaggio, visita, uscita didattica. Potrà essere erogato **un solo contributo all'anno** per studente frequentante, riferito alla prima gita/uscita in ordine cronologico nell'anno scolastico di riferimento con un costo oltre la soglia di esenzione prevista dall'art. 2.

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, genitore dello/a
alunno/a _____,

frequentante (barrare la casella) la scuola:

- Infanzia _____ nella classe _____ sezione _____
- Primaria _____ nella classe _____ sezione _____
- Secondaria di I grado _____ nella classe _____ sezione _____

CHIEDE

che al proprio figlio/a venga concesso un contributo per la partecipazione alla seguente attività:

- o uscita didattica
- o visita guidata
- o viaggio di istruzione

A tal fine si allega quanto segue:

o Modello ISEE, in corso di validità, relativo al proprio nucleo familiare

_____ (città), _____ (data)

Firma del richiedente/tutore richiedente

Firma dell'altro genitore esercente potestà genitoriale
(Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater,
come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154)
